



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*”;

VISTO l'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale “*Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante “*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio*”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l’articolo 182, comma 1, che istituisce un fondo con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i *tour operator*, e prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 12 agosto 2020, recante “*Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 destinate al ristoro di agenzie di viaggio e tour operator*”;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*” e, in particolare, l’articolo 77 che modifica il citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, incrementando la dotazione del fondo a 265 milioni di euro ed estendendolo al sostegno altresì di guide e accompagnatori turistici;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTA la nota del 14 settembre 2020 con la quale il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate comunica il numero complessivo di guide e accompagnatori turistici, titolari di partita IVA e identificabili con il codice ATECO 79.90.20 quale attività prevalente, registrati alla data del 23 febbraio 2020;

RITENUTO di procedere, in attuazione del citato articolo 77 del decreto-legge n. 104 del 2020, alla ripartizione di una quota del fondo da destinare alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, pari a 20 milioni di euro;

DECRETA



Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Articolo 1

(Riparto della quota del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Una quota parte, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, del fondo istituito dall'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è destinata al ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici.

Articolo 2

(Beneficiari)

1. Sono beneficiari delle risorse di cui al presente decreto le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente identificata dal codice ATECO 79.90.20.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia;
- b) essere titolare di partita IVA associata al codice ATECO 79.90.20 quale attività prevalente in data anteriore al 23 febbraio 2020;
- c) possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico;
- d) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa.

Articolo 3

(Determinazione del contributo)

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione dei contributi sono curati dalla Direzione generale Turismo, che procede all'erogazione entro trenta giorni dal termine di presentazione delle domande.

2. Le risorse sono ripartite tra i beneficiari in egual misura, comunque non superiore a 5.000 euro ciascuno, e nel limite della quota di cui all'articolo 1 del presente decreto.

3. I contributi sono riconosciuti nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

4. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 4

(Presentazione delle domande)

1. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione generale Turismo pubblica un avviso contenente le modalità e le scadenze



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

per la presentazione delle domande di contributo, per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

2. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in modalità telematica, entro quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso, secondo le indicazioni contenute nell'avviso medesimo. In fase di presentazione della domanda, i richiedenti autocertificano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente.

3. Il beneficiario che sia contestualmente guida turistica e accompagnatore turistico può presentare una sola istanza, specificando per quale attività richiede il contributo.

Articolo 5

(Revoca del contributo e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Turismo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine, l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate alle finalità di cui al presente decreto, sono allocate sui pertinenti capitoli di bilancio del centro di responsabilità 16 – Direzione generale Turismo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 2 ottobre 2020

IL MINISTRO